

Il precedente

Obbligo generale

La sentenza nella causa C-531/23, pubblicata ieri, conferma l'orientamento rigido dell'Unione europea nella materia della rilevazione dell'orario di lavoro (a partire dalla sentenza causa C-55/18 del 2019). Gli Stati Ue dovrebbero quindi introdurre l'obbligo per le imprese di registrare l'effettiva durata della prestazione di lavoro, allo scopo

di consentire agli organi di vigilanza di verificare che siano rispettate le regole sulla durata massima dell'orario e sulle pause

La situazione italiana

Questo orientamento, rafforzato dalla sentenza di ieri, pone seri interrogativi anche rispetto alla nostra normativa, in virtù della mancanza di un obbligo generale di registrazione dell'orario di lavoro

Tracciamento obbligatorio dell'orario di lavoro anche per i domestici

Corte Ue/2

Va garantita la possibilità di determinare i tempi della prestazione

Giampiero Falasca

È contraria al diritto comunitario una normativa o una prassi nazionale in forza delle quali i datori di lavoro domestico sono esentati dall'obbligo di istituire un sistema di misurazione della durata dell'orario di lavoro dei collaboratori domestici, privandoli della possibilità di determinare in modo obiettivo e affidabile il numero di ore di lavoro effettuate e la loro ripartizione nel tempo.

Con l'affermazione di questo principio la Corte di giustizia (sentenza nella causa C-531/23, pubbli-

cata ieri) ha deciso una questione sollevata di fronte a un Tribunale spagnolo da una lavoratrice domestica, che aveva impugnato il suo licenziamento. Nel corso della controversia, il Tribunale ha chiesto ai datori di produrre le rilevazioni dell'orario di lavoro della lavoratrice e il calendario lavorativo, ma questa documentazione non veniva prodotta.

Al momento della sentenza, la lavoratrice, pur vincendo la causa, otteneva un indennizzo economico molto contenuto, in quanto il giudice non considerava provati l'effettivo orario di lavoro svolto, né la retribuzione pretesa. Secondo il tribunale, inoltre, la condotta omissiva del datore di lavoro non bastava a ritenere provato lo svolgimento di un certo orario di lavoro, in quanto la normativa spagnola prevede deroghe alla rilevazione dell'inizio e della fine dell'orario di lavoro nei rapporti di lavoro speciali, come quello delle collaboratrici domestiche.

La lavoratrice impugnava tale decisione, chiedendo di sollevare la questione della compatibilità della normativa spagnola con la disciplina comunitaria. In particolare, la questione controversa è se le collaboratrici domestiche non godano del diritto alla rilevazione del loro orario di lavoro, considerato che in mancanza la lavoratrice non dispone di alcuna prova dell'orario di lavoro svolto.

La Corte ritiene sussistente questo contrasto, dal momento che l'inesistenza di un obbligo di rilevazione dell'orario contrasta con la direttiva 2003/88 non consente di verificare il rispetto dei limiti dell'orario massimo di lavoro, impedisce di rivendicare le ore di straordinario e non consente di controllare il rispetto dei riposi obbligatori, con rischi per la salute e la possibilità di abusi nei confronti della parte più debole del rapporto di lavoro.

Secondo la Corte di giustizia, senza un sistema che consenta di misurare in modo obiettivo e affidabile il numero di ore di lavoro e la loro ripartizione nel tempo, diventa eccessivamente difficile, se non impossibile, per i lavoratori l'esercizio dei diritti a essi conferiti dalla direttiva 2003/88. Questa carenza non può essere colmata dal riconoscimento al lavoratore della possibilità di ricorrere ad altri mezzi di prova, al fine di fornire indizi di una violazione dei suoi diritti, o quella di invertire l'onere della prova: questi rimedi non sono equivalenti a un sistema che stabilisca in modo obiettivo e affidabile il numero di ore effettuate dal lavoratore (in tal senso, sentenza del 14 maggio 2019, C 55/18).

Si conferma così l'orientamento rigido della Ue nella materia della rilevazione dell'orario di lavoro (a partire dalla ben nota sentenza causa C-55/18 del 2019); un orientamento che viene rafforzato dalla sentenza di ieri e che pone degli interrogativi seri anche rispetto alla nostra normativa, in virtù della mancanza di un obbligo generale di registrazione dell'orario di lavoro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ntpluslavoro.ilsole24ore.com

La versione integrale dell'articolo